



Il Borgo dei Borghi
2014



COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
TRIENNIO 2015/2017**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2 febbraio 2012 sono stati nominati i componenti del Collegio dei Revisori del Conto per il triennio 2012/2014;
- che l'incarico conferito scade in data 12 marzo 2015, decorsi tre anni dalla data di insediamento avvenuta il 13 marzo 2012;

Considerato che:

- l'art. 16, co. 25, del D.L. n.138/2011, convertito in Legge n.148/2011, prevede nuove modalità di nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali, demandando ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno il regolamento di attuazione;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 16, co. 25, del D.L. 138/2011 per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e la modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2012 prevede, al punto 4, che le disposizioni legislative di cui al Regolamento citato non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale sino a quando le stesse non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia;
- la Regione Siciliana non ha ancora legiferato in merito all'applicazione delle norme sopracitate;
- Visto l'art. 57 della Legge n. 142/1990, come recepito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale n. 48/1991, recante la disciplina in materia di elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria, attualmente vigente negli enti locali della Regione Sicilia;
- Dato atto che con D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 è stato istituito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti deve essere eletto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali ed all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Visto l'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 3 comma, per come modificato dall'art.1, comma 732, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii., il quale prevede:
"nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico- finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2";
- Richiamata la sentenza n. 402 del 21.02.2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato che la disposizione contenuta nell'art. 234, comma 3, del D.Lgs. che ha previsto, che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia, in quanto l'art. 55 comma 1 della Legge 142/90 riserva espressamente alla legge dello Stato "l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; tale disposizione è stata recepita senza modifiche in Sicilia dall'art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e quindi ad avviso di detto Collegio l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni siciliani è disciplinato direttamente dalla normativa nazionale e risulta quindi sensibile alle modificazioni di questa e quindi oggi alle disposizioni contenute nell'art. 234 commi 1 e 3 del D.Leg.vo 267/2000;
- Che con propria determinazione n. 20 del 16/02/2015 è stato approvato l'avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2015/2017;

- Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana, n. 113/2015/PAR, depositata in segreteria il 23/02/2015, la quale discostandosi dalle pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. di Catania n.583 in data 8 febbraio/7 marzo 2013 e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 402 del 21 febbraio/3 aprile 2013, ritiene che la disciplina della revisione economico-finanziaria solo formalmente, *“per gli evidenti collegamenti intercorrenti con la contabilità degli enti locali, è stata inclusa dal legislatore nell’ambito dell’ordinamento finanziario e contabile di tali enti”...* Tale previsione, però, appare ascrivibile, non tanto all’ordinamento contabile in senso stretto di tali enti, il quale, in effetti, regola solamente i relativi istituti tipici (il bilancio di previsione e la sua gestione; la rilevazione dei risultati di gestione; il conto consuntivo), bensì all’organizzazione degli enti territoriali di che trattasi. Sotto tale profilo, pertanto, la materia dell’istituzione del collegio dei revisori è chiaramente da ricondurre all’ordinamento generale degli enti locali relativamente alla quale la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva ai sensi degli artt. 14 lett. o) e 15 commi 1 e 3 dello Statuto speciale;
- Che la Corte dei Conti, con la citata deliberazione continua a sostenere che il rinvio operato dalla L.R. 48/91 alla normativa statale è *“in ogni caso di natura statica e non dinamica...”*, in quanto la materia relativa all’istituzione, alle modalità di nomina e ai requisiti per l’accesso e la durata dell’organo di revisione è *“riconducibile alla materia dell’ordinamento e controllo relativamente alla quale, lo Statuto speciale riserva all’Assemblea Regionale Siciliana una potestà legislativa esclusiva”*;
- Che pertanto, continua la Corte dei Conti, la specifica legislazione regionale ha *“cristallizzato” “le relative disposizioni in materia di composizione del collegio dei revisori determinandola in un solo componente nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali. Preclusa da tali disposizioni regionali l’automaticità degli effetti di successivi interventi in materia da parte della legislazione statale, in definitiva la modificazione apportata dall’art. 1 comma 732, della Legge n.296 del 2006 non trova applicazione per gli enti locali ubicati in Sicilia, non essendo stata espressamente recepita dall’ordinamento regionale”*;
- Che infine la Corte dei Conti ritiene che *“la complessa e delicata attività svolta dall’organo di revisione richiede, anche per i comuni ricompresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, una struttura forte e solida che solamente una composizione collegiale può garantire assicurando, peraltro, benefici, in termini di effettività e di funzionalità dei controlli interni di competenza, ben superiori ai costi che ne possono derivare”*;
- Che la Corte dei Conti esercita anche una funzione di controllo collaborativo in attuazione dei principi di buon andamento e funzionalità dell’azione amministrativa di tutti gli enti che compongono la Repubblica;
- Che le suddette funzioni si conciliano con quelle attribuite al suddetto organo per garantire l’unitarietà dell’attività amministrativa come può evincersi dalla lettura dell’art. 7 della L. 131/2003 e in particolare dei co. 7, 8 e 8-bis;
- Che la lettura sistematica delle norme costituzionali, del titolo V° Cost., della L. 131/2003, del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, portano a ritenere che ai suddetti fini la Corte dei conti esercita senz’altro un ruolo di coordinamento a fini unitari che si intona con le norme attuative e con l’esigenza di conciliare i principi di autonomia con quelli dell’unità della Repubblica;
- Richiamati il D.M. 25.09.1997, n. 475, il D.M. 31.10.2001, il D.M. 20.05.2005, e l’art. 6, co. 3 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;
- Che con propria determinazione n.28 del 04/03/2015 è stato approvato un nuovo avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione dell’avviso del 16/02/2015;
- Valutata l’opportunità di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione amministrativa, attraverso la pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei professionisti che, avendo i necessari requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in materia, siano interessati all’incarico suddetto;
- Precisato che la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è di competenza del Consiglio Comunale;
- Visto il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000, recante norme in materia di revisione economico-finanziaria per gli enti locali, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2013;
- Visto l’O.R.EE.LL.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;

RENDE NOTO CHE

CAP 90024 – Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 – fax 0921644447
P. IVA 00475910824 – <http://www.comune.gangi.pa.it>
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it

1. il Comune di Gangi deve procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2017, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di elezione da parte del Consiglio Comunale;
2. il Collegio dei Revisori verrà eletto dal Consiglio Comunale tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità a mezzo di istanza nei termini previsti e che risultano iscritti al Registro dei Revisori Legali e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti; resta fermo, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art.9 della L.R. n.15/1993;
3. il Collegio eserciterà l'attività anche nei confronti dell'Istituzione Gianbecchina;
4. la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D. Lgs.n° 267/2000 e dall'art. 9 della L.R. n. 15/93;
5. per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di elezione, determinato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

INVITA

Pertanto tutti i soggetti che fossero interessati all'elezione a componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2017, a presentare la propria manifestazione di interesse **entro le ore 12,00 del 19/03/2015.**

Le istanze potranno pervenire ai seguenti indirizzi:

- tramite posta elettronica certificata, ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it ;
- tramite consegna al protocollo del Comune di Gangi, Via Salita Municipio n.2, 90024 Gangi;
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Gangi – Ufficio Segreteria - Via Salita Municipio n.2, 90024 Gangi (PA).

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione al Registro dei Revisori Legali ed all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
 - a) l'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del Tuel, dall'art. 9 della L.R. n. 15/93;
 - b) il rispetto dei limiti all'affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2007;
 - c) l'insussistenza del divieto di assunzione della carica previsto dall'art. 248 comma 5 del D.Lgs.267/2000, in materia di incompatibilità per motivi di dissesto;
 - d) elenco degli Enti Locali presso i quali svolgono o abbiano già svolto la funzione di Revisore dei Conti;
 - e) accettazione della carica in caso di nomina;
 - f) l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità ai sensi della vigente normativa in materia;
- copia documento di identità;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, limitatamente al procedimento in questione.

Le istanze pervenute in forza dell'avviso pubblico del 16/02/2015 e depositate agli atti dell'Ufficio di Segreteria sono considerate valide.

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo *on line* e sul sito istituzionale del Comune di Gangi e sarà trasmesso all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo.

Gangi li 04/03/2015

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Luigi Iuppa

CAP 90024 - Via Salita Municipio n.2 tel. 0921644076 - fax 0921644447
P. IVA 00475910824 - <http://www.comune.gangi.pa.it>
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it